

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2422

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ZANELLA

Modifiche all'articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia

Presentata il 22 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE ! — L'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », che rappresenta la legge quadro in materia di caccia e di tutela della fauna selvatica. Secondo la legge n. 157 del 1992, la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, che può derogare a tale principio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, rilasciando al cacciatore una concessione — licenza di caccia — al fine di cacciare esclusivamente le specie elencate nei periodi, negli orari e con i mezzi stabiliti dalla legge.

Nonostante ciò, l'articolo 842 del codice civile recita: « Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia (...) ». L'articolo 842 del codice

civile è stato oggetto di due *referendum* abrogativi. Il primo tentativo di abrogarlo si è svolto il 3 giugno 1990. Il quesito mirava a vietare l'accesso dei cacciatori ai fondi privati senza il consenso del proprietario. Tuttavia, l'affluenza alle urne fu del 42,9 per cento, inferiore al *quorum* richiesto del 50 per cento, rendendo il *referendum* non valido. Il secondo tentativo è avvenuto il 15 giugno 1997, con lo stesso obiettivo. Anche in questo caso, l'affluenza fu insufficiente, attestandosi al 30,2 per cento, e il *referendum* non raggiunse il *quorum* necessario.

Nel 2023, il movimento « Ora — Rispetto per tutti gli animali » ha avviato una nuova raccolta di firme per promuovere un nuovo *referendum* abrogativo con il medesimo scopo. La proposta è stata depositata presso la Corte suprema di cassazione il 25 giugno 2024. Il quesito referendario mira a eliminare la possibilità per i cacciatori di en-

trare nei fondi privati senza il consenso del proprietario.

Le motivazioni principali alla base di questa richiesta sono sia giuridiche che etiche, considerando la lesione che il proprietario subisce nel momento in cui viene limitato il suo diritto di proprietà: non può impedire l'accesso ai cacciatori, anche se è contrario alla caccia o se teme per la sua sicurezza. Tutto ciò è ritenuto incompatibile con l'articolo 42 della Costituzione, che tutela il diritto di proprietà, nonché con il principio di autodeterminazione. I proprietari contrari alla caccia non possono impedire che sul proprio terreno vengano uccisi animali. Si tratta di una violazione della coscienza morale di chi non vuole attività venatorie su proprietà privata.

Inoltre, i cacciatori, essendo armati, possono trovarsi nelle vicinanze di abitazioni, strade, aree coltivate o frequentate da persone, creando rischi per la sicurezza e possibili incidenti, anche mortali.

L'articolo 842, per il suo contenuto e la sua collocazione, è un'abdicazione del diritto alla proprietà privata di fronte a chi esercita la caccia, mentre lo stesso diritto rimane in vigore per chi pratica altre attività, certamente più civili e meno dannose, come ad esempio l'escursionismo, l'osservazione degli uccelli selvatici e altre tipologie di turismo della natura. La Corte europea dei diritti dell'uomo si è già pronunciata più volte su norme analoghe a quella italiana. Infatti, nel 1999 la Corte ha accolto i ricorsi di alcuni agricoltori francesi e lussemburghesi che volevano vietare la caccia nei loro fondi, e per la prima volta ha affermato che la caccia nei fondi altrui non recintati costituisce una violazione del diritto di proprietà, che comprende il diritto di godere e disporre dei propri beni in modo pieno ed esclusivo. La Corte ha motivato questa decisione sostenendo che l'intervento pubblico deve sempre cercare di rispettare un giusto equilibrio tra la salvaguardia di un fondamentale diritto dell'uomo, quale il diritto al rispetto dei propri beni, e l'interesse generale: l'obbligo

imposto ai proprietari di lasciar esercitare la caccia sui loro fondi, perfino in contrasto con le proprie convinzioni etiche, è sproporzionato rispetto all'interesse perseguito.

Possiamo dunque parlare di una giurisprudenza ormai consolidata e costante, alla quale si sono successivamente uniformate le legislazioni di Francia, Lussemburgo, Lituania e Repubblica Ceca. L'articolo 842 del codice civile, dunque, comporta una discriminazione tra i cittadini, generando un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, e conferisce al cacciatore una condizione di sostanziale privilegio.

Inoltre, gli articoli 9 e 41 della Costituzione, riformati nel 2022, ora tutelano anche la biodiversità e gli ecosistemi. La modifica avvenuta con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha importanti conseguenze in materia ambientale, sia dal punto di vista giuridico che politico e culturale. L'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi sono ora beni costituzionalmente protetti, anche nell'interesse delle future generazioni. Questo implica che ogni legge o atto amministrativo deve essere compatibile con la tutela ambientale. La Corte costituzionale può ora dichiarare incostituzionali leggi che violano il nuovo testo dell'articolo 9 e si rafforza il ruolo dei giudici amministrativi e ordinari nel tutelare l'ambiente come diritto fondamentale, mentre il legislatore stesso è tenuto a legiferare in modo coerente con la tutela ambientale. Nello stesso tempo si valorizza il benessere animale poiché, anche se non direttamente nel capoverso sul paesaggio, è stato introdotto un principio autonomo: la legge disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Per tutti questi motivi la presente proposta di legge dispone l'abrogazione del primo e del secondo comma dell'articolo 842 del codice civile, nonché la modifica della relativa rubrica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Pesca ».



19PDL0144800